

ALLEGATO B

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 15/2000

L'anno Duemiladiciasette, il giorno ----- del mese di -----, presso la sede del Comune di Castelbuono in via Sant'Anna n. 25,

tra

Il Comune di Castelbuono (di seguito "il Comune") - c.f. 00310810825 - con sede in Castelbuono, via Sant'Anna 25, nella persona del Responsabile del Sindaco Sig. Cicero Mario, nato a Castelbuono il 21/02/1962, domiciliato per la carica in Castelbuono, in Via Sant'Anna n. 25, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

e

il Sig. Francioso Mirco, nato a Petralia Sottana il 30/05/1977, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro "I Delfini - Distaccamento di Castelbuono, con sede a Castelbuono, Via Dante Alighieri n. 50, C.F. 91002800844, iscritta al n° 13 della sezione "A" dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all'art. 19 della L.R. 15/2000;

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

La Legge Regionale Siciliana del 3 luglio 2000, n° 15, affida alle A.S.P. ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo.

Il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali, ma anche alla protezione della salute pubblica.

La legge regionale 15/2000 consente ai Comuni di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all'albo delle associazioni animaliste, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale.

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il Comune di Castelbuono, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 15/2000, si accorda con l'Associazione "I Delfini, con sede in Licata (AG) C.so Serrovira, n. 111, Distaccamento di Castelbuono con sede a in Via Dante Alighieri n. 50, per la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla cura, affidamento temporaneo, adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo canino.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione

Le Associazioni, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente, sono obbligate a:

1. concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare trimestralmente all'Amministrazione comunale le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;

2. occuparsi della individuazione dei cani randagi e del loro censimento;

3. occuparsi dell'eventuale trasporto di cani rinvenuti da reimmettere nel territorio, dalla sede del canile comprensoriale di Isnello alla zona del territorio di cattura (quartiere e/o contrada) nel caso in cui il canile convenzionato non potesse effettuarlo;

occuparsi delle seguenti attività nei confronti dei cani randagi reimmessi nel territorio:

somministrazione di cibo, farmaci, prodotti parassitari, vaccinazioni e profilassi in genere, interventi di assistenza di vario genere;

3. compilare, per ogni animale trattato, una apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell'animale censito; tale scheda sarà conforme ad una scheda - tipo da concordare con il Responsabile del Settimo Quinto;

4. organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada;
6. garantire che il servizio venga svolto con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;
7. assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell'animale;
8. fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
9. comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale;
10. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell'Associazione;
11. segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita e gli animali pericolosi per la salute pubblica dei cittadini; sarà cura delle Associazioni indicare una persona fornita di telefono mobile in modo da garantire un interessamento al fine della cura dell'animale;

Art. 4 – Assicurazione degli associati

Le Associazioni garantiscono che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Castelbuono si impegna a:

1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile con il compito di curare i rapporti con l'Associazione;
2. corrispondere, a presentazione di apposita richiesta, il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del presente accordo, fino alla concorrenza della somma a questo scopo destinata e prevista al successivo punto 4;
3. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
4. impegnare, nel capitolo di spesa "*Spesa per la lotta al randagismo*", la somma necessarie a garanzia delle attività previste dall'art. 2 della presente convenzione;
6. fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale.

Art. 6 – Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale e a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa. Si impegnano, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.

Art. 7 – Verifica delle attività

Il Comune di Castelbuono, attraverso i dipendenti appartenenti al Settore V Polizia Municipale, potrà eseguire verifiche ispettive relative al buon andamento delle attività affidate. A tal fine l'Associazioni assume l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso la sede locale dell'Associazione o presso un indirizzo comunicato preventivamente a questo Comune dal Presidente dell'Associazione. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, nei limiti della loro competenza, dai medici dell'ASP – Distretto veterinario di Cefalù al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Art. 8 – Durata e risoluzione del contratto di convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di uno anni. Alla sua scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.

Il Comune di Castelbuono potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.

L'Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall'accordo per giustificato motivo.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Termini Imerese.

Art. 9 – Liquidazione delle spese

Il Comune rimborserà le spese sostenute dall'Associazione e preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore V – Polizia Municipale, a presentazione della richiesta di rimborso spese, che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività corredata dalle note spese o fatture di acquisto che l'Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate. In particolare saranno oggetto di rimborso l'acquisto di cibo, collari, farmaci e altro materiale di consumo per i cani randagi reimmessi nel territorio.

Il Comune rimborserà € 2,00 al giorno per le spese relative alla somministrazione di cibo ai cani randagi reimmessi nel territorio.

Entro la data di scadenza della convenzione l'Associazione dovrà redigere un'apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i risultati ottenuti.

Art. 10 – Esenzione fiscale del Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'Intesa è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

**Per l'Associazione "I Delfini – Distaccamento di Castelbuono"
Sig. Francioso Mirco**

**Per il Comune di Castelbuono
Il Sig. Sindaco Mario Cicero**